



Eco-reati, messa alla prova ok

Un'ordinanza del Gup di Milano che interviene in una vicenda di traffico illecito di rifiuti

Con attenuante a effetto speciale del ravvedimento operoso

DI ANDREA PUCCIO
E FRANCESCA TOMASELLO

Ok alla messa alla prova per gli imputati di traffico illecito di rifiuti se sussiste l'attenuante a effetto speciale del ravvedimento operoso. Lo stabilisce un'ordinanza del 23 marzo 2022 del Giudice dell'udienza preliminare di Milano. Il Gup, nell'ambito di un processo per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ha ammesso gli imputati alla sospensione del procedimento con messa alla prova, segnando così un passo importante nella direzione della possibile estensione della portata applicativa dell'istituto. Un'estensione già riconosciuta da plurime pronunce della Cassazione, consacrate da un intervento delle Sezioni Unite (n. 36272/2016), che, avallando un'interpretazione di favore, hanno statuito che, ai fini della verifica del rispetto del limite di pena per accedervi, non assumono rilievo le circostanze aggravanti che importano l'applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria, e a effetto speciale.

La fattispecie

Nel caso sottoposto al Gup meneghino, la contestazione

per il reato ex art. 452 quaterdecies c.p. era elevata a carico di plurimi soggetti, amministratori o dirigenti di società appartenenti a un gruppo cui facevano capo svariati impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti. Il giudice, riconosciuta in favore degli imputati la circostanza attenuante a effetto speciale

del ravvedimento operoso, ex art. 452 decies c.p., avendo gli stessi provveduto alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino di tutti i siti di trattamento/smaltimento dei rifiuti richiamati in imputazione, li ha ammessi alla messa alla prova, ritenendo che il limite di pena previsto ex lege per accedervi (reclusione non superiore nel massimo a 4 anni) dovesse ritenersi rispettato in ragione dell'applicazione della riduzione di pena (dalla metà ai 2/3) connessa a tale attenuante.

Pronuncia innovativa

Si tratta di una pronuncia innovativa, che vede un precedente di merito in termini (Ufficio Gup di Trento, ordinanza del 25 ottobre 2018, relativa a un'imputazione per il reato di omicidio stradale colposo, in cui, per l'ammissione al rito, era stata valorizzata l'attenuante ex art. 589 bis co. 7 c.p.), e potenzial-





mente idonea, ove si cristallizzasse in un orientamento consolidato, ad ampliare il novero dei delitti passibili di essere definiti con tale rito, primi fra tutti, a eccezione delle ipotesi più gravemente sanzionate, gli ulteriori eco-reati di cui al Titolo VI bis c.p.

Direzione tracciata

Riconoscendo che, nella verifica del rispetto del limite di pena, può (rectius deve) aversi riguardo alle attenuanti a effetto speciale, il giudice ha, infatti, compiuto un passo ulteriore nella direzione già tracciata dalla Cassazione, secondo la quale l'astratta gravità del reato non è, di per sé, ostativa all'accesso alla messa alla prova, anche in considerazione del fatto che tale istituto prevede, comunque, un trattamento sanzionatorio a contenuto afflittivo, seppur non detentivo.

Le ragioni alla base di tale pronuncia paiono riconducibili a quanto già rilevato dal precursore GUP trentino: posto che i precedenti della Cassazione risultano fondati sulle finalità deflattive dell'istituto, la valorizzazione delle attenuanti a effetto speciale deve ritenersi perfettamente "coerente" e in linea con tali finalità.

—© Riproduzione riservata—■

